



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (41)

Impianti fotovoltaici

Aggiornata al 07.10.2009 – **ritirata a partire dal 1.5.2020**

Domanda:

Per la costruzione, modifica e riparazione di un impianto fotovoltaico è necessaria un'autorizzazione d'installazione secondo l'OIBT?

Risposta:

Sì. Gli impianti per la produzione in proprio, con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione, sono impianti elettrici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c OIBT. Secondo l'art. 6 OIBT, chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici deve avere un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI. Si tratta di un'autorizzazione generale d'installazione per persone fisiche (art. 7) o per imprese (art. 9). È anche possibile chiedere un'autorizzazione per installazioni speciali (art. 14). Quest'ultima è più limitata rispetto all'autorizzazione generale. Nel caso degli impianti fotovoltaici, essa autorizza lavori d'installazione fino all'uscita dell'invertitore compresa. Per quanto concerne le condizioni di rilascio di un'autorizzazione per installazioni speciali, si rimanda all'art. 14 OIBT.

I lavori relativi a impianti elettrici alimentati da un impianto fotovoltaico devono essere eseguiti in ogni caso dal titolare di un'autorizzazione generale d'installazione.